



DECRETO RETTORALE N. 331

Elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto nei Consigli di facoltà e dei rappresentanti dei ricercatori universitari affidatari di insegnamento e dei professori a contratto nei Consigli di corso di laurea per il biennio accademico 2024/25 - 2025/26

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 26, comma 1, e 27, comma 3;
- visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. da 158 a 165, recanti disposizioni per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto nei Consigli di facoltà e nei Consigli di corso di laurea;
- visto il decreto rettorale n. 9124 del 10 ottobre 2022, recante: <<Modifiche al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato">>;
- vista la delibera adottata dal Senato accademico nell'adunanza del 16 settembre 2024;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza 26 settembre 2024,

DECRETA

Art. 1

Sono indette per i giorni **26 e 27 novembre 2024** le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto nei Consigli di facoltà e dei rappresentanti dei ricercatori universitari affidatari di insegnamento e dei professori a contratto nei Consigli di corso di laurea, per il biennio accademico 2024/25 - 2025/26.

Le operazioni di voto avranno luogo a partire dalle ore 9,00 di martedì 26 novembre 2024 e si concluderanno alle ore 15,00 di mercoledì 27 novembre 2024.

Art. 2

Le suddette votazioni si svolgeranno, ai sensi dell'art. 112 *bis* del regolamento generale di Ateneo, con procedura automatizzata, mediante l'uso del sistema di voto elettronico da remoto Eligo, prodotto dalla Società ID Technology.



Gli elettori potranno esercitare il diritto di voto attraverso un qualunque dispositivo elettronico abilitato al traffico dati (*pc, tablet o smartphone*) accedendo all'URL della piattaforma, che verrà comunicato con apposita *e-mail*, attraverso autenticazione con le credenziali istituzionali (*user e password* di accesso alla intranet).

Art. 3

Ai fini delle elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari nei Consigli di facoltà, l'elettorato attivo spetta ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che risultino regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato (**mercoledì 6 novembre 2024**).

L'elettorato passivo spetta ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che risultino regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato (**mercoledì 6 novembre 2024**) e che non siano collocati in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'articolo 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, o fuori ruolo per incompatibilità.

Ai fini delle elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari nei Consigli di corso di laurea, l'elettorato attivo spetta ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che risultino regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, affidatari di insegnamento nel corso, alla data di **mercoledì 6 novembre 2024**.

L'elettorato passivo spetta ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, che risultino regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, affidatari di insegnamento nel corso, alla data di **mercoledì 6 novembre 2024** e che non siano collocati in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'articolo 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, o fuori ruolo per incompatibilità.

Art. 4

Ai fini delle elezioni dei rappresentanti dei professori a contratto nei Consigli di facoltà, e nei Consigli di corso di laurea, l'elettorato attivo spetta a tutti coloro che risultino titolari di contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore alla data di **mercoledì 6 novembre 2024**. L'elettorato passivo spetta a tutti coloro che risultino titolari di contratto ai sensi del secondo comma dell'art. 44 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore alla medesima data e che non rientrino nei ruoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore o di altra Università.

Art. 5

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna struttura didattica cui afferisce.



Art. 6

Per i **Consigli di Facoltà** il numero dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto da eleggere è il seguente:

	Ricercatori universitari	Professori a contratto
– Giurisprudenza	3	1
– Economia	3	1
– Lettere e filosofia	3	1
– Scienze della formazione	3	1
– Scienze agrarie, alimentari e ambientali	3	1
– Medicina e chirurgia “A. Gemelli”	4	1
– Scienze matematiche, fisiche e naturali	3	1
– Scienze bancarie, finanziarie e assicurative	3	1
– Scienze linguistiche e letterature straniere	3	1
– Psicologia	3	1
– Scienze politiche e sociali	3	1
– Economia e Giurisprudenza	3	1

Art. 7

Per i **Consigli di corso di laurea** il numero dei rappresentanti dei ricercatori universitari affidatari di insegnamento e dei professori a contratto da eleggere è il seguente:

	Ricercatori universitari	Professori a contratto
– Medicina e chirurgia	3	1
– Odontoiatria e protesi dentaria	3	1
– Giurisprudenza	3	1
– Farmacia	3	1
– <i>Medicine and Surgery</i>	3	1



Art. 8

Qualora la componente dei ricercatori universitari e dei professori a contratto nei Consigli di facoltà e/o dei rappresentanti dei ricercatori universitari affidatari di insegnamento e dei professori a contratto nei Consigli di corso di laurea risulti non superiore al numero delle rappresentanze spettanti, si procede alla nomina d'ufficio.

Art. 9

Con successivo decreto verrà costituita la Commissione elettorale centrale.

Art. 10

Eventuali interruzioni del collegamento telematico per il voto elettronico saranno gestite come di seguito indicato:

- nel caso di interruzione temporanea, la Commissione elettorale centrale potrà valutare la possibilità di recuperare tale inattività al termine dell'orario previsto per le votazioni;
- nel caso di interruzione non risolvibile in tempi brevi, la Commissione elettorale centrale potrà valutare la possibilità di sospendere la votazione e di recuperare il periodo non utilizzato ovvero far ripetere le operazioni di voto nei giorni immediatamente successivi.

Milano, 27 settembre 2024

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner